



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE IGNAZIO BUTTITTA

Via F. Gioia, 4 - 90011 Bagheria (PA) - ☎091966837 – CU:
UFO6PF - C.F. 90000850827
Sito web: www.icsbuttitta.edu.it
e-mail: paic86500l@istruzione.it
pec: paic86500l@pec.istruzione.it



Circolare n. 61 del 6 ottobre 2025

I.C.S. - "I. BUTTITTA" - BAGHERIA
Prot. 0022109 del 06/10/2025
IV (Uscita)

Alla DSGA
Al personale scolastico
Ai genitori degli alunni e delle alunne
Al Sito Web e all'Albo dell'Istituto

Oggetto: Applicazione Legge n. 159/2023 in materia di obbligo scolastico

In riferimento alle attività di prevenzione della dispersione scolastica e all'accordo di rete con l'Osservatorio contro la dispersione scolastica, con sede a Bagheria presso il Liceo Scientifico "D'Alessandro", si ricorda e sottolinea ai genitori ed ai docenti, che la legge il DL 123/2023 (cosiddetto "Decreto Caivano") convertito in Legge n. 159/2023, prevede diverse misure che riguardano la scuola.

In particolare, vengono introdotte le seguenti novità:

- È stato integralmente riscritto l'articolo 114 del D.lgs. n. 297/1994 (Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione) con l'articolo 12, comma 01, "Disposizioni per il rafforzamento del rispetto dell'obbligo di istruzione" in cui
 - si ridefinisce la disciplina sull'esercizio dei poteri dei sindaci e dei dirigenti scolastici, ai fini della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione
 - prevede un inasprimento delle pene verso i soggetti inadempienti, ossia i genitori del minore o chi eserciti la responsabilità genitoriale.

A titolo indicativo e non esaustivo, si riportano alcuni passaggi importanti dell'art. 12 della L. 159/2023: *"Il dirigente scolastico verifica la frequenza degli alunni soggetti all'obbligo di istruzione, individuando quelli che sono **assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi.** Nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza **entro sette giorni** dalla comunicazione al responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, **il dirigente scolastico avvisa entro sette giorni il sindaco** affinché questi proceda all'ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge."*

- È stato introdotto nel codice penale l'articolo 570-ter che configura due ipotesi di reato:
 - **MANCATA ISCRIZIONE:** situazione del minore che, pur essendo obbligato a frequentare la scuola, non risulta iscritto presso una scuola del sistema nazionale di istruzione.
 - **ELUSIONE DELL'OBBLIGO DI ISTRUZIONE:** situazione del minore che risulta assente da scuola per **più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi o la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato, senza giustificati motivi.**

Inoltre, con il DL 48/2023, convertito con modificazioni in L. 85/2023, è stato introdotto, all'art. 2 c. 3-bis secondo il quale "Non ha altresì diritto all'Assegno di inclusione il nucleo familiare per i cui componenti minorenni non sia documentata la regolare frequenza della scuola dell'obbligo". Si invitano, pertanto, i genitori a controllare le assenze dei propri figli e a giustificarle tempestivamente.

Si richiama, in proposito, la Nota USR Sicilia Prot. N. 45543 del 12/9/2025 in merito alla giustificazione delle assenze: *"Si rende indispensabile una tempestiva giustificazione. Le assenze per motivi di salute devono essere accompagnate da certificazioni mediche redatte secondo quanto previsto dal Codice di Deontologia Medica, che richiede al medico di attestare lo stato di salute del paziente sulla base di rilievi clinici direttamente constatati o documentati. Non sono ammissibili certificazioni basate esclusivamente su dichiarazioni del paziente o di terzi, né quelle prive di riscontro oggettivo. È da considerarsi irregolare, oltre che inefficace sul piano educativo, la prassi di presentare certificazioni cumulative o postume, spesso a fine anno scolastico, per giustificare gruppi di assenze protratte nel tempo.*

Parimenti, non possono essere considerate idonee le giustificazioni che fanno generico riferimento a stati d'ansia o problematiche psicologiche non certificati o "motivi di famiglia" non adeguatamente documentati. Tali giustificazioni, se non accompagnate da certificazione adeguata, non rientrano nell'ambito degli "impedimenti gravi" richiesti dalla legge e non possono essere utilizzate per escludere le assenze dal computo utile ai fini dell'accertamento dell'elusione dell'obbligo scolastico"

Nel rispetto di quanto definito nel quadro normativo riportato, i coordinatori sono tenuti ad effettuare un attento monitoraggio periodico e, in caso di assenze superiori a 15 giorni anche non consecutivi nel corso di tre mesi, dovranno darne immediata comunicazione alla Commissione per la Dispersione Scolastica e alla Dirigente Scolastica.

Verranno trasmesse con ulteriore circolare le procedure di segnalazione.

Si confida nella consueta e preziosa collaborazione.

La Dirigente scolastica

F.to Prof.ssa Valentina Bonsangue*

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993)